





I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 57



PROVINCIA DI PADOVA



***REGOLAMENTO
SULL'AVVOCATURA
PROVINCIALE***



Approvato con D.G.P. del 29.3.2005 n. 163 reg., modificato con D.P. n. 4 reg. del 30.1.2018 e D.P. n. 146 di reg. del 4.10.2019

Art. 1 (Avvocatura Provinciale)

1. L'Avvocatura Provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Avvocatura Provinciale è strutturata in Settore ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 2 (Gestione delle controversie)

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nelle controversie civili, amministrative e tributarie in cui è parte la Provincia spettano all'Avvocatura Provinciale. L'Avvocatura Provinciale cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
2. L'azione e la costituzione in giudizio, le domiciliazioni, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dal Presidente della Provincia.
3. La procura alle liti è conferita dal Presidente della Provincia, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento, per ogni singolo grado di giudizio.
4. Gli avvocati esercitano le loro funzioni avanti le autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
5. Le strutture dell'Ente forniscono all'Avvocatura Provinciale le informazioni e i documenti necessari per la gestione delle controversie e comunicano tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

Art. 3 (Incarichi ad avvocati esterni)

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia possono essere attribuiti dal Presidente ad avvocati esterni in caso di controversie di particolare complessità, in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente, nonché in considerazione del carico di lavoro gravante sull'ufficio. Si applica il terzo comma dell'articolo 2.

Art. 4 (Altre attività dell'Avvocatura Provinciale)

1. Oltre ai compiti di cui all'articolo 2, l'Avvocatura Provinciale fornisce, su richiesta del Segretario Generale, consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto di particolare complessità.
2. L'Avvocatura Provinciale, su richiesta del competente Settore, suggerisce provvedimenti su situazioni o fatti che possano dare luogo o porre fine a controversie.
3. L'Avvocatura Provinciale provvede, su richiesta delle strutture interessate, a promuovere l'azione legale per il recupero dei crediti di spettanza dell'Ente.
4. Ulteriori compiti possono essere affidati dal Presidente della Provincia mediante il Piano esecutivo di gestione.

Art. 5 (Composizione dell'Avvocatura Provinciale)

1. L'Avvocatura Provinciale è composta da un Dirigente responsabile e da dipendenti di categoria D iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 23 della Legge 31.12.2012 n. 247. Può essere altresì assegnato ulteriore personale amministrativo.
2. Le spese di iscrizione nell'elenco speciale di cui al primo comma sono a carico della Provincia.

Art. 6 (Funzioni del Dirigente responsabile)

1. Il Dirigente responsabile:
 - a) sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative;
 - b) determina le direttive inerenti alla trattazione e alla gestione del contenzioso e delle altre competenze assegnate;
 - c) assegna a sé e agli altri avvocati le pratiche e le cause, prescindendo dalla formulazione della procura alle liti e garantendo l'equilibrio dei carichi di lavoro;
 - d) promuove l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione tra il personale.

Art. 7 (Compensi professionali)

1. Agli avvocati spettano i compensi professionali liquidati con sentenza, con altro provvedimento dell'autorità giudiziaria o con lodo arbitrale e corrisposti dalla controparte alla Provincia. Detti compensi sono gravati dagli oneri accessori connessi.
2. In caso di definizione transattiva della controversia agli avvocati spettano i compensi professionali indicati nell'accordo transattivo e corrisposti dalla controparte alla Provincia, gravati dagli oneri accessori connessi.
3. I compensi professionali di cui ai commi precedenti sono interamente corrisposti in parti uguali agli avvocati incardinati nell'Ufficio, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.
4. Nella ripartizione dei compensi professionali si tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata relativamente al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Le eventuali somme non assegnate al suddetto personale sono ridistribuite in parti uguali agli avvocati con rapporto di lavoro a tempo pieno.
5. Ai nuovi avvocati assegnati all'Ufficio i compensi professionali iniziano ad essere corrisposti dopo un anno dall'assegnazione. Agli avvocati cessati o trasferiti i compensi professionali continuano ad essere corrisposti per un anno dalla cessazione o dal trasferimento.
6. Alla quantificazione e distribuzione dei compensi professionali provvede il Dirigente della struttura con propria determinazione. Egli tiene conto del rendimento individuale degli avvocati assegnati all'Ufficio, anche in considerazione del carico di lavoro assegnato. Il rendimento individuale è commisurato al rispetto ed alla puntualità negli adempimenti processuali: esso è ottimale e pienamente raggiunto allorché gli avvocati, nell'ambito dell'autonoma gestione delle cause e delle strategie difensive ritenute più efficaci, compiono le opportune attività processuali entro il termine ultimo fissato dalla legge. Se il rendimento individuale è ottimale, ad ogni avvocato spetta per intero la propria quota del compenso professionale liquidato.
7. A ciascun avvocato non può comunque essere attribuita una somma annua superiore al trattamento economico complessivo.

Art. 8 (Pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale)

1. Presso l'Avvocatura Provinciale può essere svolta la pratica forense per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato. Non possono svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale più di due praticanti contemporaneamente.
2. Il praticante viene individuato dal Dirigente responsabile, il quale ha altresì la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni, il rapporto tra il praticante medesimo e l'Avvocatura Provinciale.
3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare, predisposto dall'Avvocatura Provinciale, contenente le modalità di esercizio della pratica forense.
4. La pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale non dà diritto all'assunzione alle dipendenze della Provincia.
5. Ai praticanti è corrisposto il rimborso spese.
6. I praticanti sono coperti da assicurazione per infortunio connesso allo svolgimento della pratica.